



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 37

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 08/07/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019403131197

Esito: RINVIO AL 09/07/2019 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ORDINANZA.....29

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 08/07/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono sopraggiunte altre Parti Civili? Il dottor Romandini. Va bene. Allora, Pubblico Ministero vuole riepilogare, formulare le istanze istruttorie che aveva proposto?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le richieste al Giudice.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, confermo in pratica quello che ho già chiesto alla scorsa udienza, cioè sulla base di questa ulteriore attività integrativa, di cui ormai le difese sono perfettamente a conoscenza – depositata il 26 giugno presso la Segreteria della

Procura e poi portata in udienza dinanzi alla Corte d'Assise – ecco, io chiedo l'ascolto del Luogotenente Mariani della Guardia di Finanza ad integrazione della richiesta già fatta in precedenza, in merito alla sua testimonianza proprio su questa ulteriore attività integrativa, nonché l'ascolto dei testi già indicati che sono: Musolino dell'ARPA, Zizzo... Un attimo solo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi Magistro Domenico che ha reso sommarie informazioni il 12 aprile del 2016. No, un attimo, Presidente. 2019. Poi Zizzo Cosimo, 24 aprile 2019 alla Guardia di Finanza, e poi il dottor Musolino dell'ARPA Puglia, sede di Brindisi, che ha redatto una relazione quale ausiliario di P.G. della Guardia di Finanza in merito ad alcuni certificati di analisi e rapporti di prova, e quindi documentazione acquisita presso il laboratorio di analisi dell'Ilva S.p.A. Quindi riferirà in tal senso sull'attività svolta. Queste sono le richieste. Ovviamente tutta la documentazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il dottore Musolino, per caso riesce a dirci il nome?

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo cerco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari dalla...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dalla relazione.

(Il Pubblico Ministero consulta i documenti allegati al fascicolo per il dibattimento).

P.M. M. BUCCOLIERO – Vincenzo, Presidente. Musolino Vincenzo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre richieste?

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi, ovviamente l'acquisizione di tutta la documentazione indicata già nell'attività integrativa. Quella che è stata già presa ovviamente, e questa ultima è allegata in CD in supporto informatico all'informativa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ha altro...

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ha altro da richiedere...

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili su questa richiesta del Pubblico Ministero?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ci associamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le difese degli imputati, prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente. L'Avvocato Perrone per il verbale. Prendiamo atto questa mattina delle richieste che sono state formulate dal Pubblico Ministero, sia la richiesta di prova testimoniale che la richiesta di prova documentale. Ora, con

riferimento alla prova documentale, una questione che riteniamo essere assolutamente preliminare e assorbente rispetto poi all'articolazione di quella che è la prova contraria che questa difesa intende prospettare alla Corte in ordine a questa attività integrativa... Attività integrativa, apro una parentesi, non voglio tornare sul punto che noi comunque riteniamo essere assolutamente violativa di quello che è il disposto dell'Articolo 430, in quanto, come più volte rappresentato anche nel corso della prima richiesta di attività integrativa di indagine, quello che questa difesa censura è evidentemente il momento in cui la stessa è intervenuta e che avrebbe determinato, secondo quello che è il normale, e normativamente prefissato dal legislatore svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, arrivare ed essere veicolato nell'istruttoria dibattimentale attraverso quella che è la forma dell'Articolo 507 del Codice di Procedura Penale. Anche perché la Corte evidentemente si trova nelle condizioni oggi di avere una valutazione degli elementi e delle prove a carico sicuramente significativamente diverso rispetto a quelle che erano le prove soltanto prospettate all'inizio dell'istruttoria dibattimentale. Oggi voi vi trovate nella condizione di poter operare un apprezzamento concreto di quella che è la prova a carico. Quindi interrompere quello che è il testimoniale difensivo con ulteriori elementi di prova a carico avrebbe consentito certamente alla Corte, ove intervenuto nelle forme che noi riteniamo essere quelle ortodosse e rispettose del Codice attraverso le forme dell'Articolo 507, vi avrebbe messo nelle condizioni anche di valutare quella che è la loro necessità ai fini del decidere e la loro rilevanza da un punto di vista probatorio che invece, anche nella prospettazione che l'Ufficio di Procura vi ha fatto questa mattina, non è dato assolutamente cogliere, perché si è limitato in maniera molto didascalica a indicare dei testi, a indicare soltanto il giorno in cui sono stati sentiti, non sappiamo quale tema di prova, e voi soprattutto non sapete che rilevanza questo può avere in ordine a quale tipo di contestazione e a quali imputati. Evidentemente, trattandosi di un processo evidentemente molto complesso, con più contestazioni e con più imputati, ma questo non è dato evidentemente sapere. Ripeto, mi pare veramente che in questo vi sia uno scollamento col modello legale tipico di riferimento laddove la Corte deve emettere un'ordinanza ammissiva di un materiale probatorio senza che questo materiale probatorio oggi la Corte, ripeto, che non è quella Corte vergine dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale ma è una Corte che ormai ha una visuale completa degli elementi di prova a carico, perché il testimoniale di Accusa si era esaurito, doveva essere evidentemente illuminato per poter valutare la Corte quella che è l'incidenza e la ricaduta in termine probatorio sulle contestazioni. Però, fatto evidentemente questo ulteriore inciso, riteniamo – e riprendo quello che è stato l'esordio del mio intervento – che una questione di carattere preliminare sia in ordine proprio all'ammissibilità della

prova documentale così come richiesta dall'Ufficio di Procura. E perché dico questo? Perché ci adeguiamo, ci vogliamo adeguare a quello che è stato proprio il vostro giudizio e il vostro dire in ordine a quella che è stata la produzione documentale su supporto informatico. Il Pubblico Ministero, lo ha ripetuto anche questa mattina, vuole riversare alla Corte una serie di documenti che sono riportati in un supporto informatico, un documento... un CD. Ora, in relazione a questo aspetto ricorderete perfettamente che la Corte ha avuto modo di specificare già in due distinte ordinanze, e faccio segnatamente riferimento all'ordinanza del 09 maggio 2017, allorquando si verteva in tema di richieste di prova, e all'ordinanza del 04.10.2016 allorquando si verteva in questioni di carattere preliminari sull'ammissibilità delle Parti Civili e dei Responsabili Civili, ebbene la Corte in quelle circostanze, nella ordinanza del maggio 2017 a pagina 5, nel replicare quelle che erano le eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati e dei documenti raccolti nel supporto informatico messo a disposizione proprio dalla Procura, afferma che lo si è già detto e lo si ribadisce in questo, facendo riferimento all'ordinanza dell'ottobre 2017, che nel nostro sistema penale non vige ancora il processo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2016, ottobre 2016.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. Non vige il processo penale telematico, sicché quelle copie che erano copie riversate su supporto informatico, difettano di qualsiasi carattere di autenticità, restando solo il documento cartaceo quello da esaminare. E ancora, nell'altra ordinanza che vi ho citato del 04 ottobre del 2016, in difetto della vigenza... a pagina 1: "...nel processo penale della forma telematica degli atti ed essendo quelle copie di mera cortesia prive di autenticità, fermo restando che in tal modo si è constatato un esercizio più formale che effettivo del diritto di difesa". Questa è la solita bacchettata che iniziava già dal 2016 nei confronti delle eccezioni prospettate dalle difese. Però i principi che voi avete cristallizzato in queste ordinanze sono proprio che nel nostro sistema penale non vige il processo penale telematico e quindi che quelle copie difettano di qualsiasi carattere di autenticità. Noi quello che chiediamo all'Ufficio di Procura è che effettivamente, in ragione di quanto disposto da questa eccellentissima Corte, venga riversata la prova documentale su supporto cartaceo, perché noi non sappiamo da quel DVD quanta documentazione il Pubblico Ministero possa effettivamente riversare proprio come sul cartaceo. Ma, ripeto, l'aspetto fondamentale – e lo si ribadisce – è proprio l'ossequioso rispetto di quanto voi avete evidenziato in queste ordinanze, laddove avete detto che solo il documento cartaceo risulta quello da esaminare. Quindi, essendo questo uno snodo processuale che si sostanzia nell'esercizio di una prova contraria, previo esami e una disamina del documento, il documento da esaminare – lo

avete detto voi – è il documento cartaceo. Quindi noi chiediamo che l'Ufficio della Procura depositi e riversi quanto presente su quel supporto informatico su carta, su documento, in maniera tale da poter poi contro argomentare sullo stesso. Questa è una richiesta di carattere preliminare assorbente rispetto evidentemente alle altre questioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però, diciamo la Corte, se ben ricordo, nella persona del Presidente Petrangelo – aveva comunque richiesto alle Parti di esporre tutte le questioni in modo da dare la possibilità al Giudice eventualmente, nel caso che si ritenesse di superare anche le questioni preliminari, poi di andare avanti nella delibazione delle questioni e di non esporle in modo frazionato. Questo lo abbiamo detto più volte. Quindi concludete su tutto, perché ci ritiriamo e decideremo su tutto. Chiaramente se accoglieremo una questione preliminare poi le altre saranno rimandate ad un altro momento. Quindi vi invito comunque a prendere posizione sulle richieste del Pubblico Ministero, su tutte le richieste del Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, l'unica cosa, forse voi questo... Anzi, sicuramente non lo sapete, però noi abbiamo fatto l'accesso in Cancelleria dal Pubblico Ministero, non li abbiamo trovati. Quindi da questo punto di vista noi non sappiamo su che cosa interloquire. Cioè, come facciamo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ho detto concludete su tutto. Lasciamo perdere il fatto che alla scorsa udienza avevate il muro di Berlino – come voi stessi l'avevate definito – e avevate stampato tutto. Lasciamo perdere questo. Quindi, voglio dire, lasciamo perdere questa considerazione, perché si tratta di una questione processuale che affronteremo. Però vi invito a concludere su tutte le richieste del Pubblico Ministero per evitare frazionamenti delle decisioni ed evitare... Diciamo, per economia processuale non penso che ci sia niente di particolare in questa mia richiesta. Quindi vi invito a concludere su tutte le richieste del Pubblico Ministero.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, Presidente, raccolgo il suo invito. L'altra questione che intendo prospettare a questa Corte eccellentissima Corte è sempre relativa alla prova documentale, ma nello specifico in ordine alle modalità acquisitive della prova documentale. Faccio segnatamente riferimento a quella documentazione acquisita che rinviene dal sistema informatico AS 400. Ora, il punto di partenza è la delega del Pubblico Ministero che in data 21 marzo del 2019 delega la sezione di P.G. della Guardia di Finanza nella persona del Luogotenente Mariani, al punto 3, all'acquisizione dal sistema informativo aziendale dei dati relativi, eccetera eccetera. A fronte quindi di questa delega, che è una delega esplicita di una acquisizione di un dato informatico, la Polizia Giudiziaria acquisisce questi dati attraverso una triplice modalità. Una prima modalità è quella in cui gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria si presentano presso lo

stabilimento di ArcelorMittal, con un elenco di documentazione, che viene dai funzionari di Arcelor estratta dal sistema informatico e riversato su un supporto informatico DVD e consegnato alla Polizia Giudiziaria. Vi è una seconda procedura in cui gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria si presentano presso lo stabilimento e attraverso sempre dei dipendenti e degli addetti di ArcelorMittal presentano quella che è la richiesta ed ottengono documentazione cartacea richiesta, scaricata naturalmente sempre dai funzionari di ArcelorMittal; e una terza modalità in cui gli Ufficiali di P.G... il Luogotenente Mariani scrive ad Arcelor, gli fa una sorta di lista della spesa e Arcelor nel giro di 48, 72, 96 ore risponde mandando anche in questo caso documentazione e/o supporto informatico. Alla fine gli Ufficiali di P.G...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Richiesta scritta. Una richiesta scritta.

AVVOCATO L. PERRONE – Richiesta... richiesta scritta. Richiesta scritta cui risponde a distanza di due, tre giorni Arcelor trasmettendo documentazione vuoi in cartaceo vuoi su supporto informatico. Alla fine...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che differenza c'è tra la seconda e la terza modalità? Alla seconda si sono recati personalmente.

AVVOCATO L. PERRONE – Che nella seconda erano presenti. Nella seconda si sono recati ed erano presenti, e quindi hanno ricevuto o su supporto informatico o su carta: nella terza invece ex post hanno fatto richiesta e hanno ricevuto questa documentazione. Alla fine l'Ufficiale di P.G. ha assemblato tutta quanta questa documentazione, e come lo stesso Pubblico Ministero vi ha detto questa mattina è stato poi riversato tutto su un CD che chiede evidentemente di produrre alla Corte. Ora, la valutazione della natura del dato non può evidentemente essere non oggetto di approfondimento in questa sede ai fini dell'ammissibilità di questa produzione, della richiesta dell'invocata produzione da parte dell'Ufficio di Procura. Sapete perfettamente come l'acquisizione del dato informatico, in ragione di quello che è stato l'intervento normativo della legge 48 del 2008, ha determinato naturalmente delle specificità in ordine a quelle che sono le garanzie richieste ai fini di quella che è la conformità del dato originale rispetto alla copia. Io voglio citare, perché rappresenta un po' da un punto di vista iconico quello che è la rappresentazione proprio del mio discorso, quanto ad esempio il legislatore ha riportato nell'Articolo 254 bis, laddove si parla naturalmente di provvedimenti ablativi relativi a dati informatici relativi a servizi informatici telematici e di telecomunicazioni, in cui proprio l'intervento legislativo e normativo del 2008 ha avuto come stella cometa e punto di riferimento quella dell'adozione di procedure che determinano la assoluta certezza in ordine a quella che è la conformità del dato acquisito rispetto a quella che è la sua originalità e alla sua immodificabilità, perché questo è un dato assolutamente

fondamentale nel momento in cui si ha a che fare con dati evidentemente di natura informatica. Quindi, in buona sostanza, l'opposizione all'acquisizione di questi dati rinviene proprio dalla evidente, palese, patente violazione di quelle che sono state le modalità acquisitive in concreto rispetto a quello che è il modello legale di riferimento, così come cristallizzato dal legislatore con la legge 48 del 2008. Non vi è assolutamente prova circa la corrispondenza e la conformità del dato rispetto a quello che è il dato originale. Ma questo precipitato rinviene anche dal dato che parliamo di dati del 2002, 2003. Sono dati che risalgono a tantissimi anni fa, contenuti in un sistema, un sistema che poi è stato gestito da Ilva in Amministrazione Straordinaria, attualmente è gestito da altra proprietà. Il sistema è anche stato evidentemente modificato, perché se avrete la bontà certamente di vedere nella documentazione che il Pubblico Ministero ha richiesto di produrre, vedrete che il format dei rapporti di prova e dei bollettini provvisori è nel tempo chiaramente modificato. Tant'è... e questo sta a significare evidentemente che è stato modificato il sistema stesso. E l'aspetto veramente paradossale, che non può non fare riflettere in ordine a quello che è l'aspetto della genuinità della corrispondenza del dato e della sua modificabilità rispetto all'originale, è che ci troviamo bollettini e rapporti di prova del 2002 su un format assolutamente diverso rispetto a quello di Ilva gestione Riva su carta intestata Arcelor, che sono stati stampati e prodotti da dipendenti Arcelor, quindi con una capacità rappresentativa di quel documento che pone veramente grossissimi problemi di valutazione e di attendibilità. Quindi, in questo senso, la richiesta che intendo formulare è una richiesta di evidentemente opposizione alla loro acquisizione. Si è assolutamente consapevoli che la giurisprudenza della suprema Corte fa rientrare la prova telematica nell'alveo del 234 della prova documentale, che è la giurisprudenza, e lo avete detto anche voi in precedenti ordinanze, e vado a memoria. Noi non vogliamo evidenziare e censurare il profilo della irripetibilità di quell'attività, in quanto ormai la giurisprudenza è costante che trattasi di attività materiale può essere ripetuta n volte e quindi non riveste assolutamente il profilo della irripetibilità; ma il problema che noi intendiamo sollevare è un problema di deviazione dal modello legale di acquisizione, ergo di valutazione in concreto di quella prova che non ha assolutamente alcun tipo di capacità rappresentativa del dato in esso contenuto. Quindi in questo senso vi è una ferma opposizione da parte di questa difesa all'acquisizione della documentazione, per le ragioni che vi ho prospettato. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente, molto brevemente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono richieste di controprova, Avvocato Perrone?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. Sì, Presidente, vi è una richiesta a prova contraria,

naturalmente di carattere testimoniale. Ho indicato il Professor Musmarra che è già Consulente di questa difesa, la dottoressa Archinà Marina, Lezza Carmine, Ballerio, Olivoni e Rizzo, sulle circostanze naturalmente riportate nella lista che intendo depositare a questa eccellentissima Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se la vuole sottoporre alle altre Parti, al Pubblico Ministero e alle altre Parti. Va bene, allora chi stava intervenendo? Avvocato Annicchiarico, mi era sembrato che si fosse alzato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi riallaccio alla questione dell'Avvocato Perrone per segnalarvi questo. Quando noi vi abbiamo indicato quella che era stata la modalità acquisitiva di queste informazioni, di questi documenti e di questi dati da parte del Pubblico Ministero, non è un caso che vi abbiamo affermato e vi abbiamo segnalato come si capiva benissimo e qualsiasi persona in grado di leggere e di comprendere capisce che quel tipo di richieste che il Pubblico Ministero fa nella delega di indagini alla Guardia di Finanza afferiscono a questo processo e non al processo Leucaspide. Ma ha una ragione di carattere processuale ad avviso di questo difensore, la scelta del Pubblico Ministero di attivare questa procedura all'interno del procedimento Leucaspide. Perché, che cosa fa il Pubblico Ministero? Nella delega che vi ha segnalato prima l'Avvocato Perrone il Pubblico Ministero fa una richiesta specifica, e nella richiesta specifica che va a fare alla Guardia di Finanza tra le richieste di acquisizione documentali fa una specifica richiesta di acquisizione dei dati informatici dal sistema. Ecco, ve la produco per comodità di consultazione. Al punto 3 proprio dice. Cosa chiede? Chiede l'acquisizione del sistema informativo aziendale dei dati relativi alle polveri totali emesse dai camini dello stabilimento nel periodo 2006-2013. Cosa accadrà? Accadrà che la... Accadrà, signor Presidente, che la Guardia di Finanza rispetto a questa attività, che è un'attività specifica che il Pubblico Ministero chiede, ha un determinato tipo di comportamento. La lettura di questo comportamento deve essere fatta alla luce del vincolo del 430 dell'attività integrativa di indagine, non può essere fatta attività garantita. Perché noi ci siamo chiesti: "Ma perché il Pubblico Ministero non l'ha fatta qua l'attività, il 430?" C'è secondo noi una ragione. Perché in questo procedimento noi abbiamo imputata anche Ilva S.p.A. Avendo imputata Ilva S.p.A., la procedura acquisitiva che doveva essere fatta in questo procedimento... con le garanzie nei confronti quantomeno di Ilva S.p.A. Perché se io dico alla Guardia di Finanza: "Vai e acquisisci il dato", la Guardia di Finanza ha due tipi di modalità di poter acquisire il dato: o si presenta e dice: "Dammi il dato" alla persona che detiene il dato, oppure dice:

“Mi prendo il dato se tu non me lo dai”. E quindi devo svolgere un’attività che è quella prevista dall’istituto della perquisizione, con tutte quante le modalità ad essa connesse, che poi si conclude con l’attività di sequestro. Questa diventa un’attività garantita che, se l’avesse svolta all’interno di questo procedimento, avrebbe comunque fatto scattare le garanzie del titolare del dato che era Ilva S.p.A. imputata in questo procedimento. Vedrete che Ilva S.p.A. non è imputata nell’altro procedimento. C’erano ulteriori profili. Il dato di chi è? Di Ilva S.p.A., perché dà in affitto ad ArcelorMittal nel 2018 la gestione dello stabilimento, ma la proprietà di quei dati è ancora di Ilva S.p.A., imputata in questo procedimento. Quindi queste sono secondo noi le ragioni che hanno portato il Pubblico Ministero a far svolgere quel tipo di attività nel procedimento Leucaspide, dove Ilva S.p.A. non è imputata. Vedrete, siete Giudici troppo esperti per non cogliere come rispetto alla imputazione di Leucaspide - che è nella vostra disponibilità - questo tipo di attività di indagine non ha nulla a che vedere. È così centrata questa attività di indagine su questo processo che avrete cura di verificare come la Guardia di Finanza per il tramite del Luogotenente... del Luogotenente Mariani svolgerà un’accurata attività di ispezione, con tutte quante le fotografie, con tutte quante le indicazioni di tutto il ciclo produttivo legato all’agglomerato per far vedere. Troverete le foto, le avrete già viste. Ci sono le foto di dove, secondo quello che dice Mariani, c’era stato per un certo periodo il ricircolo delle polveri, dà indicazioni specifiche su tutto il ciclo dell’agglomerato, su come si sviluppa il processo, tutte cose che ovviamente con Leucaspide non hanno assolutamente nessun tipo di attinenza ma che servono nell’ambito di questo processo. Anche la procedura di ispezione fatta da Mariani era una procedura garantita che doveva essere fatta col contraddittorio delle Parti. Viene invece fatta in assoluta autonomia da parte della Guardia di Finanza, proprio perché... Perché non si vuole creare l’incidente. Il problema però, signor Giudice e signori della Corte... signor Presidente e signori della Corte, si evidenzia ancora di più nel momento in cui si deve ottemperare all’acquisizione dei dati. L’acquisizione dei dati rappresenta un problema, perché questa acquisizione dei dati non è soltanto in relazione ai dati relativi alle polveri totali emesse dai camini, ma tutta l’acquisizione dei dati relativi alla documentazione contenuta nell’AS 400 - quindi anche tutto ciò che attiene alle analisi di laboratorio - viene effettuata dal Luogotenente Mariani attraverso una modalità che non è conforme alle norme. Ma perché, dico questo? Devi andare ad acquisire un che cosa? O un originale, e quindi tutta la giurisprudenza... troverete la giurisprudenza relativa al sequestro del sistema informatico, oppure se non vuoi sequestrare il sistema informatico devi fare la copia di ciò che... dei dati contenuti nel sistema informatico. Tutto questo fino al 2008 e fino alla Convenzione Europea, che poi è quella che... Noi

abbiamo dato esecuzione a quella Convenzione Europea antecedente rispetto alla legge del 2008, quindi in tutta Europa si ha questo tipo di attenzione rispetto alla copia del dato informatico. È quella normativa relativa ai crimini... alla criminalità informatica. Allora, rispetto a questa esigenza che ha sentito il legislatore, il legislatore ci indica, e indica soprattutto agli agenti che devono svolgere l'attività investigativa, quali sono le modalità per poter fare la copia dell'originale, la copia dei dati contenuti all'interno di un sistema. La copia dei dati contenuti all'interno di un sistema, dice la normativa, la 48 del 2008 recepita poi all'interno del nostro Codice, si fa ponendo in essere una serie di garanzie, per fare in modo che effettivamente chiunque successivamente – quindi qualsiasi consulente dopo – possa fare le opportune verifiche in ordine alla genuinità del dato, in ordine alla integrità del dato, in ordine alla non alterazione del dato, in ordine alla datazione del dato, cioè quando è stato introdotto questo dato nel sistema? Quante modifiche ci sono state su questo dato nel sistema? I famosi file di log, di cui vi siete sicuramente occupati in altri processi. Ci dà praticamente la indicazione relativa a che cosa è accaduto rispetto a quel dato. Questo argomento non è di poco momento in questo processo, perché il Pubblico Ministero ha avuto, ha sentito la necessità investigativa – evidentemente il testimoniale dell'Accusa non lo aveva soddisfatto a sufficienza – di fare attività integrativa di indagine relativa a fatti del 2002, 2003, 2004, cioè stiamo parlando di quasi... sono diciassette, diciotto anni, quando vanno quasi questi elementi a prendere la patente. Stiamo parlando di dati molto risalenti. In tutto... nel periodo in cui... Nel periodo... L'AS 400 nel periodo... nel periodo delle indagini... Le indagini sono durate... Abbiamo visto tutta una serie di fascicoli che si uniscono, però i primi numeri li troviamo del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Abbiamo quindi un'indagine che è durata tantissimi anni in cui il Pubblico Ministero... L'AS 400 c'è sempre stato. Il Pubblico Ministero questo tipo di acquisizione quando ancora c'erano i nostri assistiti all'interno dell'Ilva, in quel momento il Pubblico Ministero l'acquisizione del dato poteva farlo. Non l'ha fatta, ha deciso di non farla. Sono ragioni ovviamente di carattere investigativo e noi non entriamo nelle scelte del Pubblico Ministero. Però il Pubblico Ministero non può andare a fare le acquisizioni di dati informatici dopo che a partire dal giugno del 2013 c'è stato il commissariamento, a partire dal luglio del 2012 c'è stato il sequestro con purtroppo anche delle misure in relazione a questo processo, c'è stato l'allontanamento da parte degli imputati dallo stabilimento. Quindi da quel momento in poi praticamente non c'è stata più nessuna possibilità di controllo su questi dati informatici. Poi a noi chiaramente... Noi contestiamo il dato così come acquisito, perché quello che ha acquisito il Pubblico Ministero per il tramite della Polizia Giudiziaria è la stampa fatta neanche direttamente

dalla Polizia Giudiziaria, ma addirittura per il tramite di quello che è il nuovo gestore dello stabilimento, un concorrente dei nostri assistiti fa questa stampa e vi viene proposta come produzione documentale da parte del Pubblico Ministero, come se quelli fossero l'acquisizione della copia dei dati contenuti nel sistema. Per questo noi ci opponiamo fermamente a questo tipo di acquisizione, perché vi dà una rappresentazione non corretta. Secondo il modello legale è altra cosa la copia dell'originale dei dati contenuti in un sistema informatico, non è quello che il Pubblico Ministero vi sta proponendo. Ora, detto questo, noi quello che abbiamo potuto verificare è il mancato rispetto qualsiasi tipo di garanzie previste dalla Legge 48 del 2008. Niente. Io, anche a voler dare a un mio Consulente di Parte i dati estratti dal Pubblico Ministero, il Consulente di Parte non potrebbe dire una sola parola su quei dati, perché manca completamente la possibilità di poter argomentare in ordine a quei dati. La cosa che vi balzerà più agli occhi – è quello che è balzato a noi – è come addirittura documentazione del 2002, 2003 e 2004 recasse una volta la carta intestata dell'epoca, cioè dell'Ilva quando era dei nostri assistiti, una volta la carta intestata dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria, una volta la carta intestata con un format completamente differente e stravolto di ArcelorMittal. Quindi, per tutte quante queste ragioni, noi riteniamo che quella documentazione non sia acquisibile. Peraltro, signor Presidente e signori della Corte, noi sappiamo benissimo un dato fondamentale che ci viene dall'esperienza processuale e dall'esperienza dei processi che abbiamo fatto insieme e delle sentenze che avete emesso: le sentenze si emettono sui documenti ufficiali. Anche in relazione al discorso delle analisi, qualsiasi tipo di attività scientifica si fa su quello che è il rapporto finale che viene timbrato e firmato dal responsabile che si assume la responsabilità relativa a quelle analisi. Qui addirittura vengono estratte stampe di un sistema informatico a distanza di diciassette, diciotto anni, su queste stampe del sistema informatico in relazione a dati provvisori e asseritamente contenuti nel sistema informatico si consegna questo tipo di stampe ad un ausiliario, che vedrete, dopo che intervengono i miei colleghi, un ausiliario di P.G. che avrebbe svolto attività consulenziale per conto non della Guardia di Finanza, direttamente per conto del Pubblico Ministero, perché c'è la traccia documentale che le indicazioni all'ausiliario arrivano direttamente dal Pubblico Ministero. Beh, e queste attività di carattere estremamente valutativo sono state fatte su documentazione che già se fosse stata estratta in maniera corretta, e quindi utilizzabile, avrebbe avuto comunque l'ulteriore criticità collegata al fatto che si tratta di documentazione provvisoria. Qualsiasi tipo di attività valutativa che deve essere fatta da qualsiasi consulente, ausiliario che dir si voglia, deve essere sempre in relazione a documentazione ufficiale. Non si può pensare

di prendere bozze, di prendere documenti provvisori, di prendere documenti che non recano firme, che non recano timbri, e poi costruire un qualcosa di apparentemente non legale, apparentemente non conforme alla legge. Quindi da questo punto di vista vi invitiamo a non acquisire la documentazione così come richiesta dal Pubblico Ministero per tutte le ragioni e tutte le criticità e tutte le violazioni di legge che vi abbiamo rappresentato. Io volevo dire un'altra cosa. Il Pubblico Ministero anche questa volta, signor Giudice, vi ha prospettato la sua volontà, la sua richiesta, e ovviamente nessuno può fermare le richieste delle Parti, le Parti possono fare le richieste e poi sta a voi ovviamente decidere su queste richieste. Quindi io nulla posso dire sul Pubblico Ministero che viene e vi fa delle richieste. Vi chiede di sentire tre testi. Beh, a maggior ragione, quindi vi prego di non richiamare la giurisprudenza relativa all'inizio del dibattimento, perché quella giurisprudenza relativa all'inizio del dibattimento è sorta in un contesto assolutamente differente, perché in quella fase il Giudice del dibattimento non ha nessun tipo di cognizione. Il Pubblico Ministero in quella fase fa delle liste testi, ed è ovviamente all'ordine del giorno in tutte le Aule di Giustizia, delle liste testi: "È stato sentito a s.i.t. in data, riferirà in merito", presupponendo un profilo di pertinenza e di rilevanza che il Giudice dà per buono. C'è stato un profluvio di giurisprudenza sul punto, tantissimi avvocati che da questo punto di vista hanno fatto – a mio sommo avviso – delle eccezioni fondate dicendo: "È vero, noi sappiamo quello che il Pubblico Ministero sostiene, perché noi conosciamo le s.i.t.", il problema però è che noi in quel momento non ci possiamo sostituire a voi, perché già addirittura nella fase dibattimentale fare una valutazione di pertinenza, di rilevanza e di non manifesta infondatezza con un richiamo soltanto per relationem alle s.i.t. senza nessun'altra indicazione, già in quel momento diventa un atto fideistico nei confronti del Pubblico Ministero, perché anche se è assicurato il contraddittorio non è assicurata la libertà di valutazione... non è assicurata la libertà di valutazione da parte del Giudice in quel momento. Quindi il Giudice in quel momento si dovrebbe fidare di quello che dicono le Parti. Qui siamo in un momento avanzato dell'istruttoria dibattimentale; qui lo sforzo del Pubblico Ministero dal punto di vista argomentativo sulle circostanze, che sono assolutamente inammissibili secondo questo difensore, doveva essere maggiore rispetto a quello che ha fatto. Perché, diversamente, voi come fate oggi – che sapete tanto di questo processo – ad apprezzare dal punto di vista della pertinenza, della rilevanza e della non manifesta infondatezza? Non avete nessun tipo di possibilità da questo punto di vista di fare le vostre valutazioni. Secondo noi – ma ve l'abbiamo già detto e non possiamo che reiterarlo anche in relazione a questa nuova richiesta del Pubblico Ministero – la richiesta fatta in questo momento dal Pubblico Ministero è una richiesta

extra ordinem. Noi riteniamo che il Pubblico Ministero... che la risposta corretta al Pubblico Ministero in questa fase da parte dell'eccellentissima Corte dovrebbe essere quella di dire: "Pubblico Ministero, lei sta anticipando molto le richieste che può fare nel Codice. Nel Codice... Adesso stiamo affrontando il testimoniale della difesa. Le sue richieste... Perché lei può svolgere attività integrativa di indagine tranquillamente e serenamente in ogni fase del procedimento". E lei, Pubblico Ministero, può fare qualsiasi tipo di richiesta alla Corte. Il problema è che poi è la Corte che deve valutare il momento processuale e dire al Pubblico Ministero: "Attenzione, queste richieste in questa fase, dopo che è esaurito il tuo testimoniale, dopo che c'è stato già l'esame degli imputati, dopo che già è iniziato il testimoniale delle difese, non c'è da nessuna parte nel Codice scritto che possiamo tornare indietro al momento della Pubblica Accusa e dire la Pubblica Accusa: "Beh, fatemi sentire questi altri testi, perché mi farebbe comodo". Non ci dice neanche per che cosa, perché il Pubblico Ministero non ha neanche argomentato per dire: "A me serve perché voglio documentare questo aspetto in relazione a questo capo d'imputazione. Avete visto, sono tantissimi, in relazione a questi imputati". Niente. Dice semplicemente alla Corte: "Corte, io ho fatto le mie indagini difensive, secondo le mie indagini difensive..." Le mie indagini integrative, mi perdoni! "Le mie indagini integrative. Io vorrei sentire questi tre testi: uno, due e tre". E non vi dice nient'altro. Vi dice quando li ha sentiti, e poi basta. Allora, questa richiesta del Pubblico Ministero ad avviso ovviamente delle difese, ma poi la Corte deciderà come ovviamente ritiene, dovrebbe avere come risultato una ordinanza che dice al Pubblico Ministero: "Pubblico Ministero, abbiamo sentito le sue richieste, noi riteniamo che sia un momento processuale non adatto, ce le rifaccia al termine del processo". Perché soltanto in quella ulteriore finestra il Pubblico Ministero può mettere a frutto la sua attività integrativa di indagine. Cioè, il Pubblico Ministero la può fare addirittura l'attività integrativa di indagine per le richieste che deve fare al Giudice dell'appello. Ma non è che quando fa le richieste al Giudice dell'appello non deve rispettare il Codice, non deve rispettare i momenti processuali. I momenti e le fasi sono imposte nel Codice, e questa imposizione non è... Perché io ho visto anche la giurisprudenza che avete citato nelle precedenti ordinanze. Quando fate riferimento a quella giurisprudenza che ho letto nella parte motivazionale il fatto era completamente diverso, perché qua non stiamo parlando di una situazione nella quale nello sviluppo canonico di un dibattimento... Erano tutti processi piccolini. Ci sono presenti... sì, ma dico ci sono presenti due testi, allora per... Quelle ordinanze vengono da che cosa? Perché uno deve andare sul fatto - no? - per comprendere. Quelle ordinanze vengono: "Sono presenti due testi, prestate il consenso all'inversione dell'ordine?" Allora, in quel caso la difesa non

presta il consenso, il Giudice dice: "Sentiamoli, il teste è presente, poi sentirete il vostro". Quindi in quel momento noi, nella fisiologia di un processo... per risolvere una problematica di carattere pratico il Giudice in quel caso di quelle ordinanze che poi sono arrivate in Cassazione dice... risolve in quella maniera la querelle che si era creata e la questione che si era creata in quel momento. In questo caso specifico la situazione è completamente diversa, perché noi non siamo nella fisiologia in cui c'è la presenza in Aula di un teste che doveva normalmente venire e quindi si dice alle Parti "Va be', sentiamo prima il teste che è presente e poi sentiamo gli altri". In questo caso noi deliberatamente... il Pubblico Ministero vi chiede di non tener conto del Codice, quindi lui fa una richiesta specifica e dice: "Attenzione, io ho fatto le mie indagini e non vi faccio, non vi declino una richiesta in relazione a quella che è l'unica fase in cui io lo posso fare che è quella del 507. No, no, no. Io la richiesta ve la faccio adesso, e io adesso vi chiedo di modificare la struttura delle fasi e vi dico... Facciamo... diciamo alla Difesa: difesa sospendi, creiamo una parentesi dell'Accusa, poi tu riprenderai". Ecco, questo a nostro sommo avviso non è conforme al Codice, è una stortura del Codice. Cioè, la richiesta che fa il Pubblico Ministero è una richiesta che meriterebbe, ad avviso veramente sommo di questo difensore, una ordinanza con cui si dice al Pubblico Ministero: "Ci rifaccia eventualmente se lo riterrà nel momento canonico, cioè alla fine dell'istruttoria, le sue richieste e noi le valuteremo con quello che è un metro diverso". Perché il punto qual è? Nella richiesta che vi deve fare il Pubblico Ministero dopo che lui si è, tra virgolette, bruciato le sue fasi e il suo testimoniale... A quel punto il Codice non è che dice: "Eh, Pubblico Ministero mi dispiace, è finita, per te non c'è più nessuna strada". No, non è vero! Perché se tu ti fai le tue belle indagini integrative e porti qualcosa di assolutamente necessario ai fini della decisione, beh, a quel punto i precedenti li veramente ne troviamo tanti in cui le varie Corti e i vari Giudici dicono: "È cambiato il mio metro. Io ti rimetto in partita, ma ti rimetto in partita soltanto se ciò che mi porti è assolutamente necessario ai fini della decisione. Non ti posso..." Dicevo: "Non ti posso mettere in partita, rimettere in partita durante una fase completamente diversa". E poi soprattutto, per questo dico, noi oggi addirittura ci stiamo ponendo il problema dell'inammissibilità della richiesta, perché non è stata illustrata la pertinenza, la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Addirittura voi potete revocare le ordinanze ammissive nel corso dell'istruttoria perché vi rendete conto che non serve quel teste. Addirittura in questo momento il Pubblico Ministero vi chiede... Fate un atto di fede, ve lo dice il Pubblico Ministero: "E' pertinente, è rilevante e non è manifestamente infondato", quando invece noi riteniamo che il Pubblico Ministero in questa fase possa soltanto fare alla fine la richiesta e dire non che è pertinente, che è

rilevante e che non è manifestamente infondato, dovrebbe dire alla fine: “Guardate che ho lavorato tanto, vi porto questi elementi, sono assolutamente necessari ai fini della decisione“. È in quel momento che è possibile anche per le difese il diritto alla controprova, perché in quel momento, in quella finestra, che è l’unica finestra Presidente che un imputato prende in considerazione quando decide di sottoporsi all’esame dibattimentale. Lo sa che c’è un piccolo rischio, lo accetta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, andiamo avanti, questa argomentazione è già stata esposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Io cercavo soltanto di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo compreso i termini della questione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cercavo soltanto di convincervi, perché ho guardato le vostre ordinanze e ho cercato di cogliere gli aspetti che magari potete rivalutare alla luce delle indicazioni che vi ho dato. Quindi c’è opposizione ovviamente ferma da parte di questa difesa alle richieste di acquisizione documentale da parte del Pubblico Ministero per quanto vi ho precedentemente detto; comunque c’è richiesta di declaratoria di inammissibilità delle richieste testimoniali per le ragioni che vi ho esposto, per la mancanza appunto delle indicazioni delle circostanze che quindi si tradurrebbe in un'attività fideistica della Corte nei confronti del Pubblico Ministero; vi chiedo poi di sentire a prova contraria, nella denegata ipotesi in cui l'ordinanza fosse ammissiva sia del testi del Pubblico Ministero sia della documentazione richiesta dal Pubblico Ministero, per Riva Nicola e per Riva Forni S.p.A.: il dottor Pedersini Paolo, presso Sias S.r.l., in qualità di Consulente Tecnico, che potrà spiegare e illustrare i criteri di campionamento, analisi, classificazione rifiuti; l’Ingegnere Di Tursi Gaetano, presso stabilimento Ilva, dipendente nel periodo in contestazione. Riferirà in ordine a innovazioni di processo, la riduzione delle emissioni in atmosfera e sull’effetto di tale innovazioni sulle prestazioni degli elettrofiltri; il signor Valentino Domenico, sempre presso Ilva e dipendente Ilva del SAE nel periodo in contestazione, che potrà riferire sulle modalità di gestione dei rifiuti fino al mantenimento del suo incarico terminato nel marzo del 2009; il signor Di Paolo, revisore dei processi e della gestione dati, che potrà riferire sulle modalità di archiviazione di quei dati; il signor Cocchiario Raffaele, responsabile programmazione e controlli operativi Ghisa e Acciaieria, potrà riferire sulle attività di archiviazione ed elaborazione dei dati relativi alle aree Ghisa e Acciaieria, in particolare sui residui fanghi e polveri di acciaieria e altoforno; ultimo, il signor Renna quale responsabile di microinformatica del laboratorio e magazzino dello stabilimento, potrà riferire sull'attività di archiviazione ed elaborazione dei dati relativi al laboratorio analisi ambientali. Poi, con riferimento invece all’altra lista, quella di

Riva Forni S.p.A., vi chiedo: il dottore Quaglia Giancarlo, presso Floramo Corporation S.r.l., in qualità di Consulente Tecnico. Potrà riferire in controprova in relazione al contenuto dell'attività di quello che è stato definito ausiliario di P.G. dottor Musolino Vincenzo e della relativa documentazione esaminata; il legale rappresentante del laboratorio Chelab di Resana in relazione alle circostanze riportate dal Luogotenente Mariani nell'informativa 309 del 25.06.2012, nonché in relazione a quanto evidenziato dall'ausiliario di P.G. Musolino Vincenzo; il signor Caldone, 25 giugno del 2019.

AVVOCATO V. VOZZA – 2019.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 2019, sì. Il signor Caldone Giuseppe, presso Elmec, dipendente della società Elmec, potrà riferire sull'attività di elaborazione dati web e comunicazione; poi c'è il signor De Santis, si è occupato della microinformatica di laboratorio e magazzino. Questo sempre presso Ilva AMI. Potrà riferire sulle attività di archiviazione ed elaborazione dei dati relativi al laboratorio delle analisi ambientali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sottoponga queste ulteriori liste al Pubblico Ministero.

Ci sono altri interventi?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

(L'Avvocato Annicchiarico mostra alle altre Parti la documentazione in oggetto).

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente, signori della Corte, brevemente. Ovviamente mi associo a tutte le richieste, le osservazioni e le questioni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il nome?

AVVOCATO V. VOZZA – L'Avvocato Vozza. Ha ragione, mi perdoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato Vozza, sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi mi associo a tutto quanto hanno espressamente dedotto, richiesto, eccetto i colleghi che mi hanno preceduto e, con specifico riferimento e aderendo all'invito della Corte che ci ha comunque invitati appunto ad esporre tutte le questioni, anche quelle diciamo che eventualmente rimarrebbero assorbite dall'accoglimento della principale o preliminare che dir si voglia, con riferimento al richiesto esame di Musolino Vincenzo in maniera davvero telegrafica vi rappresento quanto segue. Guardate, queste indagini integrative del Pubblico Ministero si articolano, si snodano secondo un gioco delle apparenze. Sono indagini formalmente svolte nel processo cosiddetto "Leucaspide", ma realmente, realisticamente funzionali esclusivamente a questo processo. E allo stesso modo c'è una figura professionale che è Musolino Vincenzo che è mascherato da ausiliario di P.G. ma altro non è che un

Consulente del Pubblico Ministero. Sarà sufficiente scorrere, leggere quelli che sono i quesiti, così peraltro esplicitamente, specificamente denominati da colui che li pone, che non è esattamente – come dire? – esclusivamente la Polizia Giudiziaria, perché anche la nomina di questa figura professionale, di questo dottor Musolino non è esattamente un atto autonomo della Polizia Giudiziaria, perché nel verbale di nomina del 17 maggio 2019, alle ore 13:30, si legge: “Giuste disposizioni impartite dal Pubblico Ministero dottor Buccoliero”. Si nomina questa persona e gli si pongono dapprima nove specifici quesiti, e dappoi ad integrazione ulteriori tre. Ora, io non ve li leggerò tutti, d'altronde vi produco il verbale di nomina ai fini della verifica della corrispondenza al vero di quello che vi sto rappresentando. Però lasciatemi soltanto scorrere in maniera davvero veloce, anche compatibilmente alle condizioni climatiche francamente insopportabili di questa Aula di udienza oggi. Vi dicevo, vedrete che sono quesiti che fanno un riferimento univoco, chiarissimo, in equivoco a un'attività propriamente consulenziale, perché si chiede al Dottor Musolino di esprimere delle considerazioni, delle valutazioni, dei personali apprezzamenti in ordine a fatti e a circostanze da lui non direttamente conosciute ed alle quali non ha personalmente assistito. È una cosiddetta “perizia di scienza” che si chiede al dottor Musolino. Addirittura gli si chiede quali azioni avrebbe dovuto intraprendere il gestore di stabilimento, cioè si chiede al dottor Musolino di individuare la condotta alternativa lecita nell'ottica del Pubblico Ministero che avrebbe dovuto osservare il gestore dello stabilimento. Questo sfuggirebbe a mio avviso addirittura anche a un quesito – come dire? - consulenziale in quanto tale. A cosa sia dovuta, ad esempio, la variabilità delle concentrazioni di alcuni metalli pesanti. Si chiede anche: "Qualora un sottoprodotto presente..." Quindi addirittura si formula il quesito ipotetico. "Determinate caratteristiche... Specificare le azioni da intraprendere, anche in considerazione di quanto disposto dall'Articolo 184 bis". Insomma, non ve li leggerò tutti perché li leggerete ovviamente da soli. E si conclude, come è tipico negli incarichi di consulenza: "E quant'altro ritenuto utile ai fini degli accertamenti in corso". Non pago, il Pubblico Ministero per il tramite della Polizia Giudiziaria formula ulteriori tre quesiti che verranno denominati, i primi sono numerati da 1 a 9, verranno questi invece numerati con lettera A, B e C. E si chiede quale destinazione poteva essere attribuita ad un determinato prodotto, se possa trovare effettiva rispondenza nella norma la dicitura indicata in determinate fatture, e addirittura quali criticità possano eventualmente essere derivate da una determinata gestione. Allora, ci siamo anche noi lungamente interrogati e documentati sul... Come dire? Sul campo di applicazione, sull'estensione dell'incarico e del contenuto soprattutto dell'ausiliario di Polizia Giudiziaria, e evidentemente anche noi abbiamo le sentenze che già conoscete - e

ritengo che comunque riguarderete – che hanno praticamente tutte potrei dire, vado a memoria ma credo di non sbagliare, ad oggetto le analisi volte ad individuare il principio attivo contenuto nello stupefacente sequestrato dalla Polizia Giudiziaria. Ma questa è un'attività materiale, è un'attività che non implica valutazioni, è un'attività scevra da contenuti – come dire? - di apprezzamento o addirittura da contenuti di ordine predittivo, come le valutazioni che invece nel caso di specie il Pubblico Ministero chiede al dottor Musolino. Ed allora, evidentemente, ove mai dovesse ammettere l'esame di questo teste al quale ci siamo opposti, ed io evidentemente aderendo alle questioni che hanno prospettato i miei colleghi... formalizzo anche io la mia opposizione all'esame del teste Musolino come a quello di Zizzo, come di Magistro e come di Mariani, per tutte le questioni che non vi ripeterò evidentemente ma che condivido integralmente. Ed allora, probabilmente, ove decidesse di ammetterlo, l'unica possibilità è nel solco delle ordinanze da voi adottate e della giurisprudenza da voi segnalata in tema di cosiddetto "testimone tecnico". Lo ha detto la Corte, ovviamente non c'è bisogno che io ve lo ricordi ma è funzionale al mio intervento, quindi mi consentirete di leggere tre righe di quello che avete scritto e che chiaramente ricordate benissimo, ossia: "Quel soggetto esperto in un dato settore che riferisca dati di fatto". Dati di fatto Presidente, non quali azioni avrebbe dovuto intraprendere il gestore. Dati di fatto. "Sia pure nella percezione qualificata, determinata dalle sue conoscenze" - e qui siamo alla giurisprudenza... l'ausiliario di P.G. laddove effettua l'esame chimico della sostanza stupefacente sequestrata – "Ma non anche quelle contenenti valutazioni dei predetti dati di fatti secondo il soggettivo apprezzamento del testimone che potrebbero entrare a far parte del materiale probatorio soltanto attraverso una consulenza tecnica o una perizia". Lo stesso orientamento naturalmente la Corte ha ribadito allorquando si è posto il problema, la questione di come ascoltare il dottore Raccanelli indicato anche come testimone puro dal Pubblico Ministero. La Corte ha ribadito evidentemente questa statuizione dicendo che in relazione alla cosiddetta testimonianza tecnica...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si ricorda la data di quest'ultima ordinanza?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Allora, l'ordinanza Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di Raccanelli?

AVVOCATO V. VOZZA - ...era quella del 09 maggio, quella in tema di prova, questa invece sul dottor Raccanelli è del 16 maggio 2017. Quindi in questo caso il testimone era il dottor Raccanelli. “È consentito al teste riferire sugli aspetti di fatto della sua attività, esclusi aspetti contenenti apprezzamenti di ordine valutativo e di carattere conclusivo”. E ancora: “Non potrà riferire apprezzamenti che appartengono esclusivamente all'area del perito dell'ufficio”. Ed allora anche in questo caso io non riesco a immedesimarmi

nei panni del Pubblico Ministero, e quindi, quand'anche ne avessi una qualche volontà, non sta a me cercare di capire o di comprendere perché si proceda in questo modo e non in altri; forse per aggirare degli ostacoli di natura procedurale, forse perché in questo gioco delle apparenze non si comprende più quale sia il ruolo dell'uno, quale sia il ruolo dell'altro, quale sia l'attività di indagine di un processo. Lo dico ma davvero in maniera telegrafica: questa attività ha ad oggetto la gestione delle polveri degli elettrofiltri... Presidente, signori della Corte, è l'oggetto di questo processo! È l'oggetto di questo processo almeno dal 2008. È ciò che ha comportato il sequestro dello stabilimento, le misure, il carcere, per il mio assistito per esempio. E dopo undici anni il Pubblico Ministero melius reperiens. Guardate, qui c'è una differenza enorme con altre fattispecie. Qui non c'è il Misurale di turno che si presenta dal Pubblico Ministero e gli dice delle cose, e il Pubblico Ministero... Ripeto: la proiezione dibattimentale, l'abbiamo già detto, siamo d'accordo, per noi è solo ed esclusivamente eventualmente ex articolo 507. Ma si trova di fronte ad una circostanza che poteva non conoscere. Tutto ciò che attiene questa attività integrativa di indagine il Pubblico Ministero poteva o addirittura doveva conoscerla dal 2008, e certamente quando ha formulato le richieste di prova in questo processo. Non si può dopo undici anni fittiziamente – mi assumo la responsabilità di quello che dico – esperire un'attività integrativa di indagine nel processo Leucaspide dove ci viene addebitata l'omessa bonifica di una discarica chiusa vent'anni prima. Questo è l'oggetto dell'imputazione a nostro carico in quel procedimento, non la gestione delle polveri degli elettrofiltri che può in ipotesi convergere su altri aspetti. Ma comunque sia, dicevamo, ancora una volta si aggira la scansione procedimentale, si aggirano i divieti ovviamente di ordine procedurale, si aggira l'ordinato evolversi di un processo, e si chiede a un consulente mascherato da ausiliario della Polizia Giudiziaria di esprimere valutazioni e apprezzamenti, di svolgere sostanzialmente un'attività consulenziale che evidentemente l'ausiliario in quanto tale non può svolgere. Per queste ragioni, ripeto, associandomi a tutto quello che i colleghi vi hanno rappresentato, e in linea subordinata chiedo che ove la Corte decidesse comunque di ammettere il richiesto esame di Musolino Vincenzo sia delimitato nei termini che vi ho rappresentato e che quindi riferisca come testimone esclusivamente su circostanze di fatto, in disparte ogni valutazione che invece vi è stata richiesta dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA – Deposito, Presidente, a prova contraria rispetto... Perché ci avete chiesto insomma di esaurire tutte le richieste, e quindi anche questa. Ovviamente in via subordinata e aderendo all'invito della Corte, deposito una lista testimoniale a prova

contraria rispetto ai temi di prova e alle circostanze e ai soggetti indicati dal Pubblico Ministero e richiedo anche su questi l'evidentemente l'esame dell'imputato oltre che l'esame dei testi di cui alla lista che vi deposito. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie a lei Avvocato. Immagino che... Avvocato Vozza, reitera anche... Visto che ha preso la parola, l'istanza di rinvio? Perché ci pronunceremo.

AVVOCATO V. VOZZA – (*Intervento fuori microfono*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Insiste dico. Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Presidente, io ho dimenticato Sergio Civino nella mia lista testi, vorrei aggiungerlo anche. Non l'ho scritto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – II?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...però è Sergio Civino quale Consulente tecnico informatico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo scrivo. Lo scrivo a penna, sì, così non salta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, magari lo aggiunga a penna. Allora, Avvocato Lisco prego.

AVVOCATO P. LISCO – Sì, Presidente, in relazione alle eccezioni dei colleghi io ovviamente mi associo per la difesa di tutti gli assistiti dell'Avvocato Errico e nella difesa dell'Ingegnere Marco Andelmi. Dopo, per quanto riguarda ecco i testi, ulteriori testi noi non ne abbiamo, utilizzeremo gli stessi testi già indicati, a suo tempo indicati, per contrastare eventuali insomma difformità, ecco, per così dire, o comunque contrastare le accuse del Pubblico Ministero. Così come anche utilizzeremo anche i Consulenti Tecnici della difesa sempre in relazione alle argomentazioni prospettate dalla Pubblica Accusa. Ringrazio. Io mi dovrò allontanare perché dovrò andare a Lecce, e quindi vi auguro buon lavoro. Nomino mio sostituto e sostituto dell'Avvocato Raffaele Errico la collega Laura Palomba. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei Avvocato. Prego, Avvocato Urso.

AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente. Avvocato Urso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO C. URSO - Ovviamente io mi associo a tutte le argomentazioni avanzate e alle richieste avanzate dai colleghi. Poi, ho avuto delega dall'Avvocato Caiazza di depositare una nota a sua firma con la quale l'Avvocato Caiazza chiede - in modo molto sintetico lo riferisco - di rinviare l'odierna decisione alla fine dell'istruttoria in quanto, come già argomentato dal collega Annicchiarico, le richieste del Pubblico Ministero possono essere sussunte solamente in richieste ex Articolo 507 del Codice di rito penale. Deposito la nota, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato Urso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tutti ci associamo a tutte le richieste degli altri, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO –VA bene. Avvocato Beduschi, prego.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Allora, anch'io mi associo alle richieste dei colleghi di inammissibilità delle richieste testimoniali formulate dal Pubblico Ministero, non ho richieste a prova contraria, e ci riserviamo comunque di integrare i capitoli dei nostri Consulenti anche con l'oggetto di queste indagini integrative qualora vengano ammesse. Volevo soltanto, rispetto alla richiesta di acquisizione documentale, per le quali mi associo ovviamente alle questioni sollevate dai colleghi, chiedere che non vengano acquisiti i verbali delle operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria sulla base dei principi riconosciuti da questa stessa Corte nell'ordinanza del 09 maggio 2017, e quindi gli allegati: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14,, 16, 18, 21 e 27 dell'informativa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere per favore Avvocato, i numeri delle...

AVVOCATO L. BEDUSCHI - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 21 e 27.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – E poi gli allegati 40 e 41. Si chiede ovviamente che non vengano acquisite le s.i.t. che sono sempre allegate all'informativa di Polizia Giudiziaria e contenute nel CD depositato dal Pubblico Ministero, che sono gli allegati 15 e 17. E, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di acquisire gli atti delle operazioni di Polizia Giudiziaria, chiedo che vengano omissate in quanto contengono stralci di sommarie informazioni o di dichiarazioni rese dalle Parti che hanno partecipato alle operazioni e che non risultano neanche indicate come testi nella lista integrativa depositata dal Pubblico Ministero. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Questi atti sarebbero contenuti nel CD?

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Nel CD è contenuta la informativa con una serie di allegati. E quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo guarderemo meglio. Lo abbiamo già guardato ma lo guarderemo meglio.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Cioè, per ogni verbale di operazioni compiute che non risulta acquisibile sono allegati degli atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, volevo ricordare, avevate chiesto di porre in visione alla Corte la delega di indagine e l'Avvocato Vozza invece il conferimento diciamo, il verbale di nomina, sì. Allora, ci sono interventi di altri difensori? No. Pubblico Ministero, vuole replicare su queste richieste?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, l'unica cosa, chiederei al Pubblico Ministero... Il diritto di replica del Pubblico Ministero è in relazione alle nostre richieste di prova.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Certo, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, perché in altre occasioni il Pubblico Ministero si estende a una serie di altre cose. Soltanto sulle richieste di prova nostre, perché lui ha fatto le sue richieste, noi abbiamo controdedotto e fatto le nostre richieste. Quindi da questo punto di vista chiederei al Pubblico Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non c'è nessuna norma che impone al Pubblico Ministero...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, immaginavo Pubblico Ministero!

P.M. M. BUCCOLIERO - ...di fare delle osservazioni come sempre sono state fatte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è un caso che ho fatto la questione. Se mi fa terminare, poi faccio la mia eccezione e la Corte decide lei.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'è nessuna norma secondo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, se mi fa terminare. Dicevo che in relazione a questo Presidente, siccome noi abbiamo... abbiamo nei nostri interventi sottolineato quelle che erano una serie di – passatemi il termine – manchevolezze delle richieste del Pubblico Ministero, gli interventi del Pubblico Ministero non possono essere additivi rispetto alle manchevolezze. Voi dovete decidere, ad avviso sommesso di questo difensore, su quelle che sono state le richieste e su quelle che sono state le nostre indicazioni, tant'è che noi facciamo poi le richieste a controprova, la parola va al Pubblico Ministero in relazione a quelle che sono le richieste a controprova. Questa è la richiesta di questo difensore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, avete sollevato delle questioni, delle eccezioni, e quindi su queste eccezioni penso che il Pubblico Ministero abbia diritto di interloquire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per la logica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. L'importante è che non siano colmative... colmative di lacune. Il problema è questo, perché se il Pubblico Ministero dovesse...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, io...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, il problema è questo Presidente: anche l'altra volta noi abbiamo fatto delle questioni in relazione alle richieste del Pubblico Ministero, parola al Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero va a integrare quelle che sono state le sue richieste, e non è così che funziona. Per questo mi sono permesso di intervenire.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, io mi limito a rispondere alle vostre osservazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, penso che ha diritto di replica il Pubblico Ministero.

Se dovesse essere necessaria una controreplica sapete che non abbiamo mai impedito ulteriori interventi, tranne casi eccezionali in cui veramente erano superflui. Però se c'è da controreplicare sarà data anche la possibilità. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche sull'istanza di rinvio, non so se si era già pronunciato, dell'Avvocato Vozza.

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, io veramente rubo due minuti alla Corte, perché non credo che ci voglia più di tanto per rigettare le questioni proposte. Ecco, la prima questione francamente ed effettivamente appare risibile, cioè quella della autenticità della documentazione che il Pubblico Ministero intende proporre. Presidente, l'autenticità di questa documentazione. L'autenticità di questa documentazione è semplicemente certificata dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha operato l'acquisizione e che si assume tutta quanta la responsabilità di questa acquisizione. Cioè, noi dovremmo dubitare se la documentazione presa è effettivamente stata presa all'interno dello stabilimento Ilva o è stata creata chissà dove. E' autentica perché proviene da Ilva e c'è l'Ufficiale di P.G. che certifica in maniera inequivocabile, con i verbali di acquisizione, quello effettivamente che è stato acquisito. "Noi non sappiamo che cosa c'è dentro". Come non sappiamo che cosa c'è dentro? Come ha ricordato il Presidente, alla scorsa udienza sono stati – come dire? - sbattuti in faccia alla Corte d'Assise dieci, quindici faldoni che riguardavano proprio quella documentazione che evidentemente la difesa ha stampato e ha preso perfettamente cognizione. Il processo telematico qua non c'entra nulla ovviamente. È tutta un'altra cosa il processo telematico che avviene a mezzo computer. Qui siamo dinanzi... in Aula dinanzi alla Corte d'Assise alla presenza delle Parti. E' una documentazione su supporto informatico, basta semplicemente stamparla. Ora, se all'interno di quel supporto informatico – ma questo non c'è bisogno nemmeno di dirlo – c'è un verbale di sommarie informazioni, quello è chiaro che ovviamente il Pubblico Ministero non ne chiede l'acquisizione, ha chiesto infatti l'acquisizione della documentazione. Il verbale di sommarie informazioni è tutt'altra cosa. Per quanto riguarda il discorso poi dell'acquisizione dal sistema AS 400, la Convenzione Europea sui Crimini Informatici non c'entra niente Presidente. La Convenzione Europea sui Crimini Informatici in questo caso non c'entra nulla. Perché? Noi possiamo parlare dell'applicazione di questa convenzione quando? Quando si entra in un sistema informatico manipolandolo. Qui invece – attenzione, Presidente – non si è nemmeno entrati nel sistema informatico. Qui si è semplicemente detto all'operatore:

“Dammi il comando di stampa di tutti i certificati e i rapporti di prova che sono stati inseriti nel sistema AS 400 dell’Ilva”, che peraltro è pure obbligatorio come sistema di gestione ambientale. Cioè, non è che l’operatore è entrato all’interno di questo sistema, ha fatto delle elaborazioni particolari. No, Presidente, è andato anno per anno. Quello è un sistema di archiviazione informatica dei dati, cioè invece di avere uno scaffale dove abbiamo una serie di faldoni con documenti – che peraltro sono stati pure acquisiti, quindi c’è anche documentazione cartacea presa in questo senso – abbiamo invece uno scaffale informatico. Non c’è nessuna – come dire? - manipolazione dei dati che accidentalmente è possibile fare, come invece sarebbe nell’ipotesi in cui effettivamente si parla di un sistema informatico. Attenzione, Presidente, che è collegato in rete globale, cioè a dire quando il sistema informatico riceve dati da tutto il mondo. Quindi quando io devo andare ad acquisire dei files che riportano immagini pedopornografiche oppure delle transazioni finanziarie è importante capire: da dove viene il file? A che ora è avvenuta la transazione? Ci sono state manipolazioni in merito alla provenienza o in merito all’orario? Che può essere importante. In quel caso, solo in quel caso opera questo discorso della garanzia e quindi della copia informatica secondo quella procedura. Qui non c’entra proprio niente, Presidente. Il sistema AS 400 è un sistema chiuso, non è aperto a nulla. È un sistema di archiviazione dati, in modo che quando arriva l’Autorità di Controllo si mette là e dice: "Stampami questo", quello che ha fatto ovviamente la Guardia di Finanza. Altrimenti, Presidente, dovremmo anche dire che tutti gli ordini, migliaia di ordini che la difesa ha prodotto alla Corte d’Assise essendo stati scaricati da un sistema informatico di Ilva sono assolutamente inutilizzabili?

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono).

P.M. M. BUCCOLIERO – E che c’entra il teste? Mica li ha stampati il teste! Potremmo dire che sono inutilizzabili. Ma questo ovviamente il Pubblico Ministero non lo dice, perché non sta né in cielo né in terra da un punto di vista ovviamente processuale. Lo dirà per altro, ma non per il discorso di come sono state acquisiti. Ora, il discorso del mancato rispetto del contraddittorio nell’acquisizione documentale. Francamente io leggendo il Codice di Procedura Penale non vedo che nel momento in cui il Pubblico Ministero deve acquisire della documentazione deve avvisare le Parti, l’indagato, l’imputato. Assolutamente no. Il provvedimento di acquisizione di documentazione, nel momento in cui ci si reca nel posto dove deve essere acquisita e le Parti consegnano questa documentazione, non c’è bisogno di nessun contraddittorio. C’è la garanzia della Polizia Giudiziaria che certifica l’autenticità di quello che sta facendo. Se deve fare un sequestro il Pubblico Ministero

allora scatta tutto un sistema ovviamente di contraddittorio. Ma in questo caso è stata fatta una semplice acquisizione documentale. Perché Presidente di documenti si tratta, che si trovano all'interno di un sistema informatico, ovvero negli scaffali dove abbiamo preso i faldoni. Ora, per quanto riguarda poi Presidente... che si è più volte parlato del dottore Musolino. Presidente, il dottor Musolino nella sua relazione ha fatto semplicemente questo. Tutta questa documentazione che abbiamo preso da Ilva, ex Ilva, quindi da Arcelor, è una documentazione che riporta dei dati tecnici inseriti da Ilva S.p.A., cioè il rapporto di prova, il certificato di analisi è esattamente quello stampato a seguito dei dati tecnici inseriti dalla stessa Ilva. Noi abbiamo preso quel documento di Ilva e abbiamo chiesto a Musolino: "Caro Musolino, questo documento stampato da Ilva, per i dati che riporta all'interno questo documento, la classificazione del rifiuto..." - o della polvere, quello che sarà - "...è fatta correttamente o meno?" In base a parametri di legge. Cioè, qui c'è stato soltanto un raffronto tra il rapporto di prova per come stampato da Ilva. Qua non discutiamo noi... Presidente, Musolino non ha fatto delle osservazioni sulle valutazioni del rapporto di prova stampato da Ilva nel senso di dire: "No, questo dato non va bene, perché si tratta di polveri di elettrofiltri, io devo trovare la diossina, qua invece non c'è". Non si è posto proprio quel problema di valutazione. Il dato che mi dà Ilva è questo? Benissimo. In base alla legge - dice Musolino - quel materiale doveva essere smaltito in questo modo. Punto. Poi è chiaro che nel corso della testimonianza tecnica di Musolino, se il Pubblico Ministero farà delle domande valutative o non valutative, deciderà la Corte se consentirgli di rispondere o meno. Io dico che può rispondere. Ma, voglio dire, questo è un altro discorso che riguarda il merito, Presidente, della testimonianza e non certo l'ammissibilità della testimonianza. Gli altri testi, Presidente... È vero che ho indicato i verbali di sommarie informazioni per rendere edotta la difesa su che cosa intende il Pubblico Ministero sentirli, ma ricorderà certamente che alla scorsa udienza ha detto anche che i due testimoni... sia Musolino parlando di ausiliario di P.G. ho spiegato, ma i due testimoni erano dipendenti di Ilva che prestavano la loro attività proprio nell'Agglomerato. E quindi, voglio dire, è evidente l'attinenza e l'oggetto della testimonianza che riguarda l'Agglomerato e la gestione delle polveri dell'Agglomerato. Questa questione poi Presidente... dell'Articolo 507, Presidente. Cioè, o qui il Codice viene girato al contrario oppure c'è qualcosa che non va, perché l'Articolo 507 intanto presuppone ovviamente il completamento dell'istruttoria, ma c'è un requisito per cui si può passare dall'Articolo 507, e cioè a dire che è assolutamente necessario ai fini della decisione. Ora, se fosse vero quello che dice la difesa noi dovremmo ritenere, Presidente, che l'Articolo 430 del Codice di Procedura Penale deve per forza passare dal 507. Conseguentemente noi potremmo prendere

l'Articolo 430 del Codice di Procedura Penale e stracciarlo, perché non avrebbe alcun senso, perché sarebbe subordinato all'assoluta necessaria ai fini dell'istruttoria e della decisione, quando il 430 questo requisito dell'assoluta necessità non lo dice proprio. Anzi è l'esatto opposto: è un'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero che – come dire? – allarga la possibilità... offre alla Corte ulteriori elementi di prova ai fini della decisione. 507 poi arriviamo, vedremo se sarà necessario. Io non credo, perché ormai la vicenda mi pare abbastanza chiara. In ultimo, sempre legato alla questione di Musolino che nominato quale ausiliario di P.G. doveva essere nominato quale Consulente Tecnico del Pubblico Ministero. Beh, che cambia? Cioè qual è il problema da un punto di vista processuale? La P.G. ha necessità di valutare questa documentazione, questi certificati? Benissimo. Ci sono dei dati tecnici che ovviamente la P.G. non conosce, come non li conosce nemmeno il Pubblico Ministero. Allora ha semplicemente detto: "Okay, nominate l'ausiliario di P.G. che spiegherà effettivamente quello che c'è in questi certificati". E perché dovevo fare la consulenza? Che cambia ai fini del contraddittorio? Non cambia ovviamente nulla, Presidente. Mi pare Presidente che... Sì, Presidente, ho finito. Un secondo solo per l'analisi di queste liste testi. Sì, Presidente, per quanto riguarda i testi per il Pubblico Ministero non ci sono problemi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Un'ultima osservazione che volevo fare è solamente con riferimento a questa attività integrativa "Leucaspide" o "ambiente svenduto". L'ho già detto alle altre udienze, l'ipotesi era andare a capire dove erano a finire queste polveri di elettrofiltri. Siccome lì abbiamo esattamente quei 5 milioni di tonnellate di rifiuti industriali, l'ipotesi ovviamente era quella che lì ci potessero essere, e ancora è oggetto di valutazione, tenuto conto di quanto già stiamo trovando nelle collinette. Per cui mi pare che l'attività era proprio invece esattamente quella. Poi è servita anche per "ambiente svenduto", ma questo è un altro discorso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci ritiriamo questi atti e anche la...

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene, comunque la definiamo domani l'istanza, perché...

(L'Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so, però noi l'udienza la dobbiamo tenere lo stesso, magari verrà un rappresentante. No, nel senso la dobbiamo... Tenere nel senso noi dobbiamo

venire. Ho visto che ci sono già parecchie dichiarazioni di astensione. Facciamo come abbiamo fatto le altre volte diciamo e domani...

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, ma la decidiamo domani. Va bene. Allora, Pubblico Ministero ci può dare questo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci ritiriamo. Penso che avremo bisogno di un paio d'ore. Diciamo che tendenzialmente facciamo anche la pausa e ci vediamo verso l'una e un quarto, anche l'una e mezza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non so se...

P.M. M. BUCCOLIERO – Io chiedo magari... metto a disposizione anche l'elenco dei documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, l'elenco e il CD. Sì, certo.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, in maniera...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi diciamo che per l'una e mezza.

AVVOCATO L. PERRONE – In maniera veramente veloce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE - Vorrei rappresentare che l'esordio del mio intervento nel rappresentare quella triplice modalità è proprio la testimonianza che non si può assolutamente dire che la Polizia Giudiziaria abbia certificato di aver... sulla conformità del dato, ma soltanto di aver ricevuto il dato. Poi sull'originalità e la conformità è tutto un libro da scrivere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo. Ci vediamo all'una e trenta.

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:45 e rientra in Aula di udienza alle ore 15:25).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Diamo lettura dell'ordinanza.

ORDINANZA

La Corte di Assise di Taranto

Decidendo sulle questioni avanzate dai difensori degli imputati ed altresì sulle richieste istruttorie avanzate dalle Parti;
esaminati gli atti e le memorie;
sentite le Parti;

OSSERVA:

Preliminarmente, con riferimento all'ammissibilità della produzione documentale, le questioni difensive poste vanno, ad avviso della Corte, esaminate sotto due diversi profili.

Da un lato quello - cui è stato attribuito carattere preliminare – afferente all'acquisibilità del DVD quale contenente i documenti di cui si chiede l'acquisizione senza la previa e/o concorrente produzione in versione cartacea; dall'altro quello relativo all'acquisizione dei dati poi riversati sul citato supporto informatico.

La mancata produzione cartacea da parte del P.M. della documentazione della quale ha chiesto la produzione in senso tecnico, essendosi costui limitato alla produzione di un supporto informatico (un DVD) contenente i dati documentali che la P.G. ha acquisito nell'ambito del procedimento penale numero 2318 del 2013 e che ha costituito attività integrativa di indagine in questo processo, non è in primo luogo elemento ostativo alla sua acquisizione, essendo la questione infondata in quanto il DVD - Rom costituisce esso stesso un documento.

Infatti, costituisce prova documentale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità cui questa Corte ha sempre ritenuto di uniformarsi, ogni scritto o altro documento rappresentante fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo, compresa quindi la riproduzione su supporto digitale.

D'altra parte, nessuna violazione in concreto del diritto di difesa si è realizzata nel caso di specie, in quanto il contenuto del DVD – la cui consultazione è risultata agevole anche da parte della Corte che già in precedenza lo ha visionato in Camera di Consiglio ai soli fini deliberativi di precedenti provvedimenti interlocutori – è stata verosimilmente oggetto di rilascio in copia da parte della Segreteria del P.M. ed è certamente disponibile anche in cartaceo, come la difesa stessa ha espressamente indicato alla precedente udienza, quando ha chiesto un ulteriore termine a difesa avendo collocato sul suo banco un certo

numero di faldoni, asseritamente contenenti la documentazione in formato cartaceo oggetto dell'attività integrativa, a fondamento della richiesta che in quella occasione si avanzava.

Infine, sotto questo profilo, non pertinenti appaiono i richiami alle ordinanze del 04 ottobre 2016 e del 09 maggio 2017 emesse dalla Corte, atteso che il riferimento in quei provvedimenti effettuato alla non attuale vigenza del processo penale telematico e in generale alla prevalenza del documento cartaceo ritualmente acquisito sull'eventuale copia informatica di cortesia comunque agli atti, afferiva ad eccezioni difensive rivelatesi infondate all'esito della visione del documento cartaceo già acquisito agli atti, che si erano erroneamente fondate sulla mera visione della citata copia informatica di cortesia, non recante tutti gli elementi dell'originale cartaceo.

Sotto l'ulteriore profilo di cui in premessa, e più specificatamente quanto ai documenti a carattere informatico, si osserva che, nel caso di specie, la produzione del P.M. ha ad oggetto un DVD - R contenente, in parte i dati estratti da un archivio informatico e che tuttavia non rivestono carattere di documento informatico in senso stretto.

Infatti, in base al Decreto Legislativo numero 82 del 2005, e segnatamente in base al combinato disposto degli Articoli 20 e 71 di detto testo di legge, il documento informatico è quello che nasce con determinate caratteristiche da parte di determinati soggetti (per lo più pubblici, come avviene per gli atti e i provvedimenti nell'ambito del processo civile telematico).

Ancor più nel dettaglio, con riferimento alle modalità acquisitive della documentazione in esame, si ribadisce che i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali (confronta Cassazione numero 37.419 del 05 luglio 2012), e si osserva ulteriormente che l'estrazione dei dati costituisce conseguentemente un'operazione meramente meccanica che non deve essere assistita, per costante orientamento della Suprema Corte, da particolari garanzie.

La possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde, in primis, secondo il condivisibile insegnamento dei Giudici di legittimità, dal fatto che lo stesso provenga da un Pubblico Ufficiale o sia stato autenticato (confronta ad esempio Cassazione 22/02/2018 numero 8736).

Invero, qualunque documento legittimamente acquisito è, in ogni caso, soggetto alla libera valutazione da parte del Giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione

ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (vedi Cassazione numero 52017 del 22/11/2014).

D'altra parte, l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico (nella specie il sistema AS 400 all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto), non costituisce accertamento tecnico irripetibile né richiede l'utilizzazione di specifiche garanzie, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008 numero 48, la quale ha introdotto unicamente l'obbligo per la Polizia Giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare eventualmente effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito (vedi in merito Cassazione 16/11/2015 numero 11905 e, sempre Cassazione, 19 luglio 2016 numero 9684).

Nel caso di specie, peraltro, non è stata evidenziata la sussistenza di specifiche alterazioni dei dati originali e/o contestata la corrispondenza ad essi di quelli estratti né sono state indicate eventuali violazioni da parte della Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'acquisizione della documentazione in esame, del protocollo afferente tale attività di indagine, che rimane a forma libera, dovendosi in particolare ritenere del tutto irrilevante che la P.G. abbia a volte prescelto una modalità acquisitiva piuttosto che un'altra.

Anzi, a conferma che non si sia trattato dell'acquisizione di dati da un sistema informatico, che avrebbe previsto particolari cautele nell'estrazione dei dati, deve dirsi proprio l'espressione utilizzata dal P.M. nella delega di indagini acquisizione dal sistema informatico aziendale dei dati, evidenziato pure dalla difesa; si tratta, cioè, per stessa ammissione difensiva, di un sistema di archiviazione aziendale, interno, la cui consultazione è riservata ad un numero ristretto di addetti, con la conseguente inapplicabilità della normativa di derivazione comunitaria in ordine ai sistemi infotelematici o di telecomunicazione e alla criminalità informatica in generale.

Un ulteriore aspetto relativo all'acquisizione documentale, e più in generale all'attività integrativa di indagine espletata dal P.M., attiene poi alla dedotta violazione delle garanzie difensive che scaturirebbe dalla evidenziata inconferenza degli atti di indagini di cui si è chiesta l'acquisizione al presente processo nel procedimento numero 2318 del 2013 Registro Generale Notizie di Reato, adombrandosi, in questo modo, l'elusione delle norme procedurali poste a presidio della partecipazione difensiva in determinati snodi investigativi.

Ebbene, sul punto, osserva la Corte come, in base agli atti posti a sua disposizione, l'eccezione di incompetenza nell'attività investigativa di cui si è chiesta l'acquisizione ex Articolo 430 C.P.P. rispetto ai fatti per cui si procede in quel procedimento deve dirsi non riscontrabile, se non pretestuosa, atteso che quell'imputazione afferisce in generale alla tematica della gestione dei rifiuti nello stabilimento siderurgico.

Ancora prima del merito delle richieste istruttorie delle Parti, va esaminata l'ulteriore questione (oggetto anche dell'istanza scritta a firma dell'Avvocato Caiazza e depositata in sua vece dall'Avvocato Urso), invero già ampiamente e in più occasioni delibata dalla Corte (in proposito si rinvia all'ordinanza del 21 maggio 2019 e alle precedenti e successive conformi, tutte da intendersi integralmente richiamate e trascritte), circa la cosiddetta fase processuale in cui inserire le richieste che il P.M. deve formulare al Giudice del dibattimento ex Articolo 430 C.P.P.

Fermo restando che è pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancanza di un termine finale per le Parti processuali per il compimento di attività integrativa di indagine, la Corte ha ritenuto privo di fondamento il richiamo alla disciplina di cui all'Articolo 507 C.P.P.

Quest'ultima norma prevede, infatti, un'attività istruttoria, ufficiosa anche su impulso di Parte, volta a colmare eventuali lacune istruttorie al fine di garantire la ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della Parte dal diritto alla prova (vedi, tra le molte, Cassazione 30 aprile 2014, numero 43552), con la conseguenza che la valutazione della completezza istruttoria debba necessariamente avvenire nella fase conclusiva del dibattimento.

Nella diversa ipotesi di cui all'Articolo 430 C.P.P., il Giudice del dibattimento non è tenuto a verificare l'assoluta necessità della prova al fine della decisione, ma deve soltanto garantire che la prova da assumersi a seguito dell'attività integrativa di indagine espletata dalle Parti rispetti il disposto di cui all'Articolo 526 C.P.P., che stabilisce che al fine della decisione non siano utilizzabili prove diverse da quelle legittimamente acquisite ai sensi dell'Articolo 191 C.P.P.

Una diversa interpretazione finirebbe per comprimere in ammissibilmente i diritti delle Parti di svolgere investigazioni integrative nel corso del dibattimento, né si può invocare la dedotta violazione del disposto di cui all'Articolo 496 C.P.P., che stabilisce l'ordine di assunzione delle prove nel corso dell'istruzione dibattimentale, richiamando il disposto di cui all'Articolo 496 C.P.P., che non a caso individua quale ordine quello delle prove a carico seguite dalle prove a discarico, fatto salvo un concordato diverso ordine. Infatti,

il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è pacificamente causa di nullità alcuna, risolvendosi in una mera irregolarità (Cassazione 25 gennaio 2011, numero 6914). Sulla stessa linea, nel senso che, stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'Articolo 496 C.P.P., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale (vedi Cassazione 22 ottobre 2009, numero 9072 e Cassazione 04 dicembre 2002, numero 3388).

Inoltre nel caso di specie, come già si è avuto modo di osservare, la parentesi probatoria nel presente dibattimento è intervenuta in un momento in cui si era esaurita l'attività di escussione dei testi a carico, sicché non vi è alcuna effettiva inversione dell'ordine di assunzione delle prove e il problema si deve spostare sul piano delle effettive garanzie difensive, in termini della possibilità di articolare prove di segno contrario a quelle addotte dal P.M., facoltà concretamente esercitata dalle Parti nel termine concesso.

Anzi, come già si è osservato, l'immediata assunzione delle prove richieste dal P.M. è idonea al fine di recuperare in termini di garanzia difensiva la effettiva parità delle Parti nella formazione dibattimentale della prova, dovendosi, al contrario, ritenere che relegare alla fine del dibattimento l'assunzione delle prove rivenienti dall'attività integrativa di indagine costituirebbe una grave violazione del principio del diritto di difesa che, in questo modo, vedrebbe contratta la possibilità di estendere anche al nuovo tema di prova le facoltà difensive nella loro piena esplicazione.

Venendo, quindi, sulla scorta dei principi innanzi indicati, a disciplinare il caso concreto, le richieste istruttorie del P.M. sono ammissibili, in particolare quelle testimoniali, in quanto non manifestamente superflue né irrilevanti in relazione alle imputazioni per cui si procede, dovendosi altresì rigettare l'eccezione di indeterminatezza del capitolato di prova che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, può essere anche generico, con il solo limite di garantire la possibilità difensiva, che nel caso deve dirsi pienamente assicurata, atteso il riferimento al deposito degli atti a norma dell'Articolo 430 C.P.P., tenuto conto che il richiamo al momento istruttorio avanzato non è del tutto appropriato in ragione della novità per la Corte del tema probatorio oggetto dell'attività integrativa, rispetto alla quale il giudicante è nella medesima situazione conoscitiva dell'inizio del dibattimento.

Un'unica specificazione merita la posizione del teste dottor Vincenzo Musolino, con riferimento al quale la difesa ha eccepito la sua effettiva qualità consulenziale, con ulteriori conseguenze relative all'ampiezza della sua testimonianza.

Sul punto, osserva la Corte, come dagli elementi posti a sua disposizione – ovvero il verbale di nomina in data 17/05/2019 ad ausiliario di P.G. e la relativa integrazione – emerge che

il Musolino sia pacificamente un ausiliario di P.G. essendosi la sua attività limitata ad una verifica materiale della corrispondenza dei risultati di analisi rispetto alla classificazione di legge, e che pertanto la sua testimonianza potrà vertere su dette circostanze di fatto e più in generale su aspetti tecnici della normativa in materia di rifiuti.

Parimenti devono dirsi ammissibili le richieste a prova contraria formulate dai difensori degli imputati nelle liste depositate in data odierna, incluse le richieste di estensione ai testi e ai consulenti già indicati con riguardo al nuovo tema di prova.

Vale tuttavia la specificazione già effettuata da questa Corte secondo cui i testimoni comuni a più liste (inclusa quella del Pubblico Ministero) verranno escussi in un solo contesto spazio-temporale (vedi in merito Cassazione 08 luglio 1998, numero 9901).

Con riferimento ai documenti, sulla scorta delle eccezioni difensive e dell'esame degli stessi, osserva la Corte che i documenti possono generalmente essere acquisiti – ad esclusione dei verbali di s.i.t. che quindi vanno restituiti al P.M. – trattandosi perlopiù di rapporti di analisi, note aziendali e comunque di atti a formazione extraprocedimentali, con la sola precisazione, quanto ai verbali delle operazioni compiute dalla P.G., che gli stessi sono utilizzabili con esclusivo riferimento ai dati obiettivi in essi contenuti, ossia l'elencazione dei documenti acquisiti e le circostanze di tempo e di luogo oggetto dell'attività acquisitiva.

P.T.M.

Ammette le prove documentali ed orali articolate dalle Parti – con la specificazione di cui alla parte motiva ad eccezione dei verbali di s.i.t. che restituisce al P.M. – e, respinta ogni ulteriore questione, rinvia per l'espletamento all'udienza del 09 luglio 2019, ore 09:00, Aula Bunker.

AVVOCATO C. URSO – Presidente - Avvocato Urso - eccepisco la nullità dell'ordinanza, ovviamente nella parte che non fa proprie le richieste delle difese. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, disponiamo la restituzione dei documenti offerti.

AVVOCATO L. PERRONE - Le altre difese si associano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie Avvocato. Offerti in comunicazione dalle Parti.

AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, nella produzione del Pubblico Ministero – mi alzo - oltre alle s.i.t. che ovviamente avete restituito, vi è anche la nota dell'ARPA a

firma di Musolino. La stessa ritenete che debba essere espunta allo stato? Io chiedo l'espunzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, per il momento dico sì. Va bene, la valuteremo poi quando sentiamo Musolino. Allora, restituiamo alle Parti il verbale di nomina di ausiliario di P.G. e la delega di indagini, ci era stata offerta in visione per la delibazione dell'ordinanza. Depositiamo le liste testi dei Pubblici Ministeri... Delle Parti. Sì, sì, scusate! E la istanza dell'Avvocato Caiazza. Abbiamo preso atto del deposito di dichiarazione di astensione già per l'udienza di domani. Diciamo così, per spirito di collaborazione e per lealtà, dobbiamo dire che domani probabilmente rinvieremo a dopo il periodo feriale, quindi, diciamo, se magari per cortesia qualcuno vuole intervenire, altrimenti dobbiamo nominare un difensore d'ufficio a questi limitati fini che anticipiamo già da oggi. Ci potrà essere qualcuno che...

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, Presidente. Ci organizziamo al nostro interno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA - Verrà un collega che sostituirà tutti gli altri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo, ci vediamo domani ai fini...

AVVOCATO V. VOZZA – Solo un chiarimento, se mi è consentito, sulla questione che poneva adesso l'Avvocato Urso. Quindi su quella nota di Musolino la Corte si riserva? Riserva la decisione se acquisirla o no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, ci riserviamo quando sarà il momento.

AVVOCATO V. VOZZA – E' quello. Bene, in questo senso. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 101.715

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce